



## GIUNTA REGIONALE

---

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

#### OGGETTO

**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Provincia di Chieti - ASP 1 della Provincia di Chieti e Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Provincia di Teramo – ASP 1 della Provincia di Teramo. Riqualificazione del rapporto istituzionale con le ex IPAB, per l'area sanitaria delle Residenze Protette (RP) per**  
- Istituti Riuniti San Giovanni Battista con sede in Piazza G. Garibaldi 2 – Chieti  
- Casa di Riposo "F. Alessandrini" con sede in Via Ferdinando II di Borbone 77 - Civitella del Tronto (TE)  
- Casa di Riposo "De Benedictis" con sede in Via F. Crispi 245  
**Determinazioni biennio 2020-2021 e ulteriori disposizioni.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

**VISTO** in particolare l'articolo 8-*quinquies* del d.lgs. 502/92 s.m.i., in forza del quale, la Regione e le AUSL, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

**VISTA** la L.R. 31/07/2007, n. 32 e s.m.i., recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" di disciplina della materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.Lgs. 30.12.1992 n.502 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. 32/2007 del 31.7.2007 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e ss.mm.ii.;

**VISTA** la D.G.R. n.644 del 20.10.2016 (Presa d'atto della cessazione dei mandati commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario, rispettivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale) ed in particolare il punto 2 del deliberato, che stabilisce che dalla data di cessazione del mandato commissariale la Regione Abruzzo rientri nell'esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

**PRESO ATTO** della DGR n. 656/2021 ad oggetto "*Erogatori Privati Accreditati per l'assistenza nell'area Territoriale Riabilitazione Ex Art. 26, Rsa, Rp, Psico Riabilitazione, Autismo: Approvazione Tetti Massimi di Spesa e Adempimenti DGR n.153/2021 OPR n. 105/2020 DGR n.298/2021*" che ha "*stabilito di rinviare per le ASP ex IPAB, che hanno partecipato alla negoziazione 2019 non indicate nell'Allegato 1 C, a successivi provvedimenti la riqualificazione del rapporto istituzionale tra la Regione e i predetti Enti e l'individuazione di*

*idonee procedure operative e appropriati strumenti finanziari, date le caratteristiche delle stesse, che non consentono di poterle ricomprendere nella contrattazione con gli erogatori privati accreditati di cui al presente provvedimento”;*

**CONSIDERATA** la riforma di settore recata dalla legge delega n. 328/2000, che ha riconosciuto il ruolo istituzionale delle IPAB nell’ambito del c.d. “terzo settore” quali parti costitutive della rete regionale dei servizi sociali e del successivo decreto legislativo attuativo n. 207/2001, emanato a seguito della delega di cui all’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il d. lgs. n. 207/01 che ha disposto che le IPAB “evolvessero” in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dalle disposizioni del Codice civile (c.d. “depubblicizzazione”) o in Aziende pubbliche di servizi alla persona, da regolamentare a livello regionale per aspetti giuridici, organizzativi e gestionali ritenuti maggiormente aderenti alle diverse realtà territoriali;

**RILEVATO** in particolare che la trasformazione delle IPAB in ASP ha determinato un modello organizzativo in cui viene conservata la personalità giuridica di diritto pubblico tale che dette istituzioni rientrano nel novero degli organismi di diritto pubblico, sussistendo le caratteristiche di questi ultimi nelle ASP, ovvero personalità giuridica di diritto pubblico, finalità socio assistenziali e non di lucro, autonomia statutaria, contabile e finanziaria, operatività con criteri aziendali, membri del Cda nominati dalla regione;

**VISTE** la L.R. 24.06.2011 n. 17 recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) e la L.R. 25.11.2013 n. 43 di modifica;

**CONSIDERATO** che, in coerenza con i principi costituzionali di responsabilità pubblica, pluralismo sociale e ruolo delle organizzazioni della società civile nell’assicurare e garantire **i livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie**, è necessario sviluppare l’alleanza strategica delle Regioni e degli assetti territoriali dei servizi socio-sanitari;

**EVIDENZIATO** che le ASP (ex IPAB) possono svolgere una funzione di rilievo, avendo a disposizione gli strumenti di diritto pubblico, per delineare percorsi di collaborazione orizzontale con gli Enti pubblici –Regione, Aziende USL, Comuni – a garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), attraverso la sottoscrizione di appositi accordi di programma finalizzati al sostegno della popolazione in progressivo invecchiamento, delle reti famigliari e delle persone con fragilità;

**ATTESO** che le ASP possono attivare percorsi di co-progettazione anche in ambito sanitario e socio-sanitario, realizzando così positive sinergie che definiscano, in modo più efficace ed adeguato, percorsi improntati alla qualità e alla professionalità dei servizi erogati;

**VISTO** il D.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”;

**PRECISATO** a tale riguardo che le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona nella Regione Abruzzo sono inserite nell’elenco degli enti pubblici vigilati, in attuazione dell’art. art. 22, comma 1, lettera a), commi 2 e 3, che espressamente prevede:

*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:*

*a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;*

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

**CONSIDERATO** che le ASP della Regione Abruzzo sono ricomprese tra gli "organismi di diritto pubblico" di cui al Dlgs n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici art. 3 lett. d) e che pertanto sono obbligate ad applicare la disciplina contrattuale pubblica ai fini dell'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture;

**RICHIAMATO** il parere ANAC - AG 29/14 del 21 maggio 2014 nella parte in cui, al fine di verificare la natura giuridica delle ASP quali organismi di diritto pubblico, individua gli elementi caratterizzanti l'Ente derivante dalla trasformazione delle ex IPAB;

**PRECISATO** a tale riguardo che, ai fini del riconoscimento della qualifica di organismo di diritto pubblico, il predetto parere richiede che l'Ente abbia personalità giuridica, sia istituito per soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, svolga attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure sia soggetto a al controllo di questi ultimi, ovvero abbia "organismi di amministrazione, direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti";

**CONFERMATO** che, in virtù dei provvedimenti istitutivi delle ASP della Regione Abruzzo ed in particolare, per quanto disposto nel presente atto, degli Statuti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Provincia di Chieti – ASP 1 della Provincia di Chieti e dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Provincia di Teramo a cui afferiscono rispettivamente

- Istituti Riuniti San Giovanni Battista con sede in Piazza G. Garibaldi 2 - Chieti
- Casa di Riposo "F. Alessandrini" con sede in Via Ferdinando II di Borbone 77 - Civitella del Tronto (TE)
- Casa di Riposo "De Benedictis" con sede in Via F. Crispi 245 - Teramo

i predetti Enti sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e delle successive indicazioni regionali, non hanno fini di lucro e sono assoggettati a controllo e vigilanza della Regione;

**CONFERMATO** che gli Enti suindicati operano senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e per soddisfare esigenze di interesse generale, quali sono quelle assistenziali e sanitarie, esercitate nell'ambito territoriale di riferimento;

**EVIDENZIATO** pertanto, che le prestazioni sanitarie, garantite a carico del SSR da parte delle ex IPAB Istituti Riuniti San Giovanni Battista, Casa di Riposo "F. Alessandrini" e Casa di Riposo "De Benedictis", per l'area sanitaria delle Residenze Protette (RP), impongono di riqualificare il rapporto istituzionale, attraverso la sottoscrizione di accordi con le Aziende USL, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 L. n. 241/90;

**STABILITO** che le parti sono tenute ad instaurare un rapporto di collaborazione determinato dalla comunanza di interessi pubblici in concreto perseguiti a cui vanno connesse le risorse economiche indicate nel presente provvedimento per il biennio 2020-2021 come di seguito:

<i>n °</i>	<i>Denominazione titolarità</i>	<i>Indirizzo Sede Operativa</i>	<i>ASL</i>	<i>Tipo</i>	<i>PP. LL. Accr.ti</i>	<i>Tetto di Spesa 2020 a carico SSR</i>	<i>Tetto di Spesa 2021 a carico SSR</i>
1	ASP 1 Chieti - ex IPAB Istituti Riuniti S. Giovanni Battista	P.zza G. Garibaldi 2 Chieti	2	Pub.	110	1.662.328,17	1.662.328,17
2	ASP 1 Teramo - ex IPAB Casa di Riposo F. Alessandrini	Via Ferdinando II di Borbone 77 - Civitella del Tronto (TE)	4	Pub.	73	895.438,53	895.438,53
3	ASP 1 Teramo ex IPAB Casa di Riposo De Benedictis	Via F. Crispi 245 Teramo	4	Pub.	142	1.741.811,94	1.741.811,94

**RITENUTO** conseguentemente che sia necessario regolamentare le attività delle strutture suindicate attraverso la sottoscrizione di un accordo ex art. 15 L. 241/90 tra le Aziende USL e ciascuna struttura, che comprenda sia la regolamentazione delle attività, che la ripartizione delle risorse relative al biennio 2020-2021;

**PUNTUALIZZATO** che, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'accordo tra la AUSL nel cui ambito territoriale l'Ente erogatore è ubicato e l'Ente stesso, quest'ultimo si impegna a rendere le prestazioni sanitarie in Residenze Protette (RP), in favore degli utenti aventi diritto, nei limiti del tetto di spesa massimo determinato nel presente provvedimento per il biennio 2020-2021;

**STABILITO** che la AUSL si impegna a remunerare le prestazioni rese, previa verifica del rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti e definiti dall'accordo e dalla normativa vigente, tenuto conto dell'utilizzo dei posti letto per il setting di riferimento ovvero per la tipologia di prestazioni per i quali la Struttura è accreditata;

**SOTTOLINEATO** che l'accordo deve specificare

- **le modalità di erogazione delle prestazioni** nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare, in conformità alle disposizioni vigenti - LEA 2017 - e al Decreto Commissariale n.107 del 30/12/2013;

- **gli obblighi dell'Erogatore** relativamente all'istituzione dei fascicoli personali degli utenti, nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy, oltre ad ogni altro obbligo che l'Azienda USL concorderà con l'Ente erogatore e che quest'ultimo si impegnerà a rispettare, anche in caso di sopravvenienza di normativa nazionale e/o regionale successive alla sottoscrizione dell'accordo;

**CONFERMATO** che le prestazioni erogate sono soggette ai controlli di appropriatezza e congruità da parte dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali e dalle disposizioni operative emanate dal Servizio competente del Dipartimento Sanità, in particolare previsti sulla base del controllo casuale di almeno il 10% delle cartelle cliniche e del monitoraggio dei ricoveri a rischio di non appropriatezza di una proporzione non inferiore al 2,5% del totale delle cartelle cliniche in conformità ai protocolli ispettivi regionali e alle disposizioni operative emanate. La Regione e le Aziende USL, in relazione a particolari criticità segnalate dal NOC competente, possono disporre ulteriori e mirati controlli incrementando il campione e il monitoraggio oggetto di verifica;

**STABILITO** che la AUSL territorialmente competente è tenuta a verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R, sulla base delle fatture trasmesse dall'Ente alla ASL stessa e all'Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020 e dei termini di trasmissione previsti e specificamente riportati nell'accordo;

**PRECISATO** che

- le prestazioni rese sono soggette alle tariffe vigenti al momento della sottoscrizione dell'accordo tra la Azienda USL e l'Ente, con impegno a rideterminare il volume massimo delle prestazioni in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;
- l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporta che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall'Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.
- la c.d. quota sociale non può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera, che si intende dovuta direttamente dall'assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera;

**DATO ATTO** che gli Enti (Azienda USL e ASP) hanno facoltà di inserire nell'accordo, fatta salva la sostanza dell'atto, tutte le integrazioni e le precisazioni che si rendessero necessarie ed utili, al fine di addivenire al suo puntuale perfezionamento;

**STABILITO** che per l'erogazione delle prestazioni in argomento, dall'annualità 2022, le Aziende USL e gli Enti predetti sono tenuti a regolamentare i rapporti, senza ulteriori provvedimenti regionali, attraverso appositi accordi, nei quali siano indicati contenuto dispositivo e risorse programmate, ricomprese nell'ambito della quota indistinta del FSR;

**RITENUTO** che le parti possano definire ulteriori obiettivi comuni di valore pubblico, ad integrazione dei contenuti dispositivi dell'accordo e delle risorse ad essi destinate, qualora siano individuati rilevanti obiettivi funzionali al soddisfacimento di esigenze di interesse generale, quali sono quelle assistenziali e sanitarie;

**STABILITO** che siano previamente concordate eventuali cause di cessazione degli effetti del vincolo consensuale;

**STABILITO** inoltre di trasmettere al Servizio Programmazione Economico-Finanziario DPFO12 del Dipartimento Sanità il presente provvedimento, al fine di consentire l'adozione di eventuali, successive determinazioni di competenza;

**PRECISATO** che dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

**VISTA** la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

**DATO ATTO** che il Direttore, in considerazione della vacanza della funzione dirigenziale nel Servizio proponente e sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha

espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

### **A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGG**

### **D E L I B E R A**

**per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate**

**1. di riconoscere** che le ASP (ex IPAB) possono svolgere una funzione di rilievo, avendo a disposizione gli strumenti di diritto pubblico, per delineare percorsi di collaborazione orizzontale con gli Enti pubblici – Regione, Aziende USL, Comuni – a garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), attraverso la sottoscrizione di appositi accordi di programma finalizzati al sostegno della popolazione in progressivo invecchiamento, delle reti famigliari e delle persone con fragilità;

**2. di precisare** che le ASP possono attivare percorsi di co-progettazione anche in ambito sanitario e socio-sanitario, realizzando così positive sinergie che definiscano, in modo più efficace ed adeguato, percorsi improntati alla qualità e alla professionalità dei servizi erogati;

**3. di dare atto** che il D.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”;

**4. di precisare** che le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona nella Regione Abruzzo sono inserite nell’elenco degli enti pubblici vigilati, in attuazione dell’art. art. 22, comma 1, lettera a), commi 2 e 3, come riportati in premessa;

**5. di confermare** che, in virtù dei provvedimenti istitutivi delle ASP della Regione Abruzzo ed in particolare, per quanto disposto nel presente atto, degli Statuti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Provincia di Chieti – ASP 1 della Provincia di Chieti e dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Provincia di Teramo a cui afferiscono rispettivamente

- Istituti Riuniti San Giovanni Battista con sede in Piazza G. Garibaldi 2 - Chieti
- Casa di Riposo "F. Alessandrini" con sede in Via Ferdinando II di Borbone 77 - Civitella del Tronto (TE)
- Casa di Riposo "De Benedictis" con sede in Via F. Crispi 245 - Teramo

i predetti Enti sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell’ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e delle successive indicazioni regionali, non hanno fini di lucro e sono assoggettati a controllo e vigilanza della Regione;

**6. di stabilire** che le prestazioni sanitarie, garantite a carico del SSR da parte delle ex IPAB Istituti Riuniti San Giovanni Battista, Casa di Riposo "F. Alessandrini" e Casa di Riposo "De Benedictis" per l'area sanitaria delle Residenze Protette (RP) siano soggette alla sottoscrizione di accordi con le Aziende USL, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 L. n. 241/90 e che le parti sono tenute ad instaurare un rapporto di collaborazione determinato dalla comunanza di interessi pubblici in concreto perseguiti a cui vanno connesse le risorse economiche indicate nel presente provvedimento per il biennio 2020-2021 come di seguito:

<i>n°</i>	<i>Denominazione titolarità</i>	<i>Indirizzo Sede Operativa</i>	<i>ASL</i>	<i>Tipo</i>	<i>PP. LL. Accr.ti</i>	<i>Tetto di Spesa 2020 a carico SSR</i>	<i>Tetto di Spesa 2021 a carico SSR</i>
1	ASP 1 Chieti - ex IPAB Istituti Riuniti S. Giovanni Battista	P.zza G. Garibaldi 2 Chieti	2	Pub.	110	1.662.328,17	1.662.328,17
2	ASP 1 Teramo - ex IPAB Casa di Riposo di F. Alessandrini	Via Ferdinando II di Borbone 77 - Civitella del Tronto (TE)	4	Pub.	73	895.438,53	895.438,53
3	ASP 1 Teramo ex IPAB Casa di Riposo De Benedetis	Via F. Crispi 245 Teramo	4	Pub.	142	1.741.811,94	1.741.811,94

**7. di regolamentare** le attività delle strutture suindicate attraverso la sottoscrizione di un accordo ex art. 15 L. 241/90 tra le Aziende USL e ciascuna struttura, che comprenda sia la regolamentazione delle attività che la ripartizione delle risorse relative al biennio 2020-2021 per le prestazioni sanitarie in Residenze Protette (RP), in favore degli utenti aventi diritto, nei limiti del tetto di spesa massimo determinato nel presente provvedimento per il biennio indicato;

**8. di impegnare** la Azienda USL a remunerare le prestazioni rese, previa verifica del rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti e definiti dall'accordo e dalla normativa vigente, tenuto conto dell'utilizzo dei posti letto per il setting di riferimento ovvero per la tipologia di prestazioni per i quali la Struttura è accreditata;

**9. di stabilire** che l'accordo debba specificare

- le modalità di erogazione delle prestazioni nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare, in conformità alle disposizioni vigenti - LEA 2017 - e al Decreto Commissariale n.107 del 30/12/2013;
- gli obblighi dell'Erogatore relativamente all'istituzione dei fascicoli personali degli utenti, nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy, oltre ad ogni altro obbligo che l'Azienda USL concorderà con l'Ente erogatore e che quest'ultimo si impegnerà a rispettare, anche in caso di sopravvenienza di normativa nazionale e/o regionale successive alla sottoscrizione dell'accordo;

**10. di confermare** che le prestazioni erogate sono soggette ai controlli di appropriatezza e congruità da parte dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali e dalle disposizioni operative emanate dal Servizio competente del Dipartimento Sanità, in particolare previsti sulla base del controllo casuale di almeno il 10% delle cartelle cliniche e del monitoraggio dei ricoveri a rischio di non appropriatezza di una proporzione non inferiore al 2,5% del totale delle cartelle cliniche in conformità ai protocolli ispettivi regionali e alle disposizioni operative emanate. La Regione e le AASSLL, in relazione a particolari criticità segnalate dal NOC competente, possono disporre ulteriori e mirati controlli incrementando il campione e il monitoraggio oggetto di verifica;

**11. di stabilire** che la ASL competente territorialmente è tenuta a verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R, sulla base delle fatture trasmesse dall'Ente alla ASL stessa e all'Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020 e dei termini di trasmissione previsti e specificamente riportati nell'accordo;

**12. di precisare che**

- le prestazioni rese sono soggette alle tariffe vigenti al momento della sottoscrizione dell'accordo tra la Azienda USL e l'Ente, con impegno a rideterminare il volume massimo delle prestazioni in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;
- l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporta che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall'Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.
- la c.d. quota sociale non può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera, che si intende dovuta direttamente dall'assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera;

**13. di dare atto** che gli Enti (Azienda USL e ASP) hanno facoltà di inserire nell'accordo, fatta salva la sostanza dell'atto, tutte le integrazioni e le precisazioni che si rendessero necessarie ed utili, al fine di addivenire al suo puntuale perfezionamento;

**14. di stabilire** che per l'erogazione delle prestazioni in argomento, dall'annualità 2022, le Aziende USL e gli Enti predetti sono tenuti a regolamentare i rapporti, senza ulteriori provvedimenti regionali, attraverso appositi accordi, nei quali siano indicati contenuto dispositivo e risorse programmate, ricomprese nell'ambito della quota indistinta del FSR;

**15. di ritenere** che le parti possano definire ulteriori obiettivi comuni di valore pubblico, ad integrazione dei contenuti dispositivi dell'accordo e delle risorse ad essi destinate, qualora siano individuati rilevanti obiettivi funzionali al soddisfacimento di esigenze di interesse generale, quali sono quelle assistenziali e sanitarie;

**16. di stabilire** che siano previamente concordate eventuali cause di cessazione degli effetti del vincolo consensuale;

**17. di trasmettere** al Servizio Programmazione Economico-Finanziario DPF012 del Dipartimento Sanità il presente provvedimento, al fine di consentire l'adozione di eventuali, successive determinazioni di competenza;

**18. di dare atto** che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

**19. di demandare** al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT e la trasmissione dello stesso ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, come previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, e ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali.



DIPARTIMENTO: SANITÀ - DPF

SERVIZIO: ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI – DPF018

UFFICIO: UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE TERRITORIALE

L'Estensore

Dr.ssa Maddalena Tabasso

(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dr.ssa Maddalena Tabasso

(f.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

Vacante

(firma)

Il Direttore Regionale

Dr. Claudio D’Amario

(f.to digitalmente)

Il Componente la Giunta

Dr.ssa Nicoletta Veri

(f.to digitalmente)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)